Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 *"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, e ss.mm.ii.
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 *"Codice dei i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"* e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n. 169 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, e in particolare l'art. 47 comma 2 lett. e) che stabilisce che la Commissione regionale per il patrimonio culturale autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;
Visto il D.S.G. n.227 del 24.04.2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Patricia Olivo l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Sardegna che, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n.169 presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna;
Con nota n. 19115 del 24 Aprile 2018 acquisita al nostro protocollo del Segretariato Regionale al prot. n. 418 del 5.2.2020 la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Enti Locali FF.UU. – in qualità si proprietario ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi 55, comma 1 del Codice, per l'alienazione del complesso immobiliare denominato ***Ex Complesso Militare*** sito in Comune di Ozieri (SS), località Listincheddu e distinto al NCEU Foglio 69, mappali 733, 146 e 734, e al NCT fg.69 map.le 732 .
Considerato il complesso immobiliare in questione, a seguito di richiesta di verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii, . è stato dichiarato di interesse culturale con DCR n. 37 del 16 Aprile 2018 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. in data 3.4.2019 presso la competente Agenzia del Territorio;
Vista la nota n. 4988 del 28/05/2020 con la quale la Soprintendenza ABAP per le province di Sassari e Nuoro ha trasmesso il proprio parere favorevole alla concessione del bene indicando le prescrizioni cui subordinare l'autorizzazione.
Considerato che la Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita e valutato il parere della competente Soprintendenza espresso nella nota 4988 del 28/05/2020 e la documentazione trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna, nella seduta del 30.06.2020 ha autorizzato l'alienazione del bene denominato ***Ex Complesso Militare*** sito in Comune di Ozieri, località Listincheddu e distinto al NCEU Foglio 69, mappali 733, 146 e 734, e al NCT fg.69 map.le 732 alle condizioni indicate dalla competente Soprintendenza nella nota citata come integrate dalla Commissione CO.RE.PA.CU.
Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. l'alienazione del bene denominato ***Ex Complesso Militare*** sito in comune di Ozieri, in loc.Listincheddu e distinto al NCEU Foglio 69, mappali 733, 146 e 734, e al NCT Fg.69 map.le 732 alle seguenti prescrizioni e condizioni :

- *Quale indicazione di carattere generale, si evidenzia che l'immobile, in quanto bene culturale, è sottoposto alla disciplina della Parte II del D.Lgs. 42/2004, per cui ogni intervento dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice dei beni culturali. Tutti i progetti, da sottoporre ad autorizzazione della Soprintendenza, elaborati da un professionista architetto come previsto per interventi sui beni culturali, dovranno chiarire gli obiettivi che si intende perseguire con il restauro e quali funzioni dovranno essere insediate all'interno degli edifici e delle aree esterne di pertinenza. Gli elaborati saranno corredati di un approfondito studio sulle vicende che hanno riguardato la costruzione dei fabbricati, l'uso cui sono stati destinato nel tempo, anche in relazione all'Ex Polveriera di Listincheddu, le caratteristiche costruttive, materiche e cromatiche.*
- *Tenuto conto che due dei tre edifici sono attualmente privi delle strutture di copertura e considerato che, comunque, gli interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del bene dovranno far fronte alle necessità attuali degli immobili, ridotti a stato di rudere, si ritiene che in fase di restauro possano essere ammesse aggiunte di elementi, purché siano distinguibili e rispettose delle strutture, delle forme, dei materiali e dei significati storici e culturali oggetto di tutela. Dovrà essere conservata memoria degli elementi costitutivi fondamentali, come le capriate con catena metallica e le caratteristiche bucature dei portali e delle finestre, così come dovranno essere preservati globalmente l'aspetto sobrio e la natura di origine militare del complesso.*
- *Si escludono interventi di demolizione, anche con successiva ricostruzione, che non siano limitati alle parti effettivamente pericolanti e irrecuperabili dei fabbricati.*

- *Dovrà essere prevista, con modalità proposte dal detentore e concordate con la competente Soprintendenza e la Direzione Regionale dei Musei ognuno per gli aspetti di propria competenza,* ***la fruizione pubblica del bene*** *durante particolari manifestazioni di rilevanza regionale o nazionale quale ad es. Monumenti Aperti, Giornate Europee del patrimonio..etc*

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 55-bis del D.Lgs 42/04 :

1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.

2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

Il presente provvedimento è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio Pubblicità Immobiliare - a cura della competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
DS

Il Presidente della Commissione Regionale
IL SEGRETARIO REGIONALE
Patricia Olivo

Cagliari, Decreto n. del